



# COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 37 DEL 23/12/2024**

**Oggetto: CONFERMA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDITIONALE PER L'ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 3, D.lgs. 360/1998 COME MODIFICATO DALL'ART. 1, CO. 142, L. 296/2006.**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventitre**, del mese di **dicembre**, alle ore **21:00** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

N°	Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1.	MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2.	PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3.	CARAMAGNA LORENZO	Consigliere	X	
4.	MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
5.	GHIGLIONE MARCELLO MARIA	Consigliere	X	
6.	SCIUTTO MARTINA	Consigliere	X	
7.	PINTO ROBERTO	Consigliere	X	
8.	MONTOBBIO CRISTIANA	Consigliere	X	
9.	MASCHIO ALESSIA	Consigliere		X
10.	COSTA DANIELE	Consigliere	X	
11.	MANFREDINI MONICA	Consigliere		X
12.	MANNO DAVIDE	Consigliere	X	
13.	RUSSO ELISABETTA	Consigliere	X	
<b>Totale</b>			<b>11</b>	<b>2</b>

Assiste all'adunanza il Segretario reggente PAGANO Dott. SALVATORE il quale provvede alla redazione del presente verbale. Sono presenti il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Alfredo Rosina e il Responsabile Servizi Finanziari Dott.ssa Antonietta D'Alessandro. È presente in videoconferenza il Responsabile dell'Area Amministrativa e Tributi Dott.ssa Sara Mancarella. Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

**Proposta n. 172 del 16.12.2024**

**OGGETTO: CONFERMA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE PER L'ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 3, D.lgs. 360/1998 COME MODIFICATO DALL'ART. 1, CO. 142, L. 296/2006.**

Parere di regolarità tecnica-amministrativa ex art.49 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: Favorevole	<b>Firma:</b> Il Responsabile dell'Area Amministrativa F.to Dott.ssa Sara Mancarella
Parere di regolarità contabile ex art.49 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: Favorevole	<b>Firma:</b> Il Responsabile Servizi Finanziari F.to Dott.ssa Antonietta D'Alessandro
Parere di legittimità: Favorevole	<b>Firma:</b> Il Segretario Comunale F.to Dott. Salvatore Pagano

ILLUSTRA l'oggetto il Responsabile dell'Area Tributi Dott.ssa Sara Mancarella

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**Considerato** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali*

*del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**Richiamato** inoltre l'articolo 1, comma 11, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;*

**Richiamata** la propria precedente deliberazione n. 2 in data 28/02/2020, che modificava il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, precedentemente approvato con deliberazione n. 35 del 28/11/2013 e che con effetto dal 2020 prevedeva:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,65%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

**Tenuto conto** che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta ad € 417.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (All. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Visto** il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

**Ritenuto** opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2025/2027 confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2025, stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,65%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

**Quantificato** presuntivamente in € 417.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (All. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**Preso atto** del parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità e dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Costa Daniele), su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2020;
3. di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2025, stabilendo:
  - un'aliquota unica in misura pari allo 0,65%;
  - una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;
4. di quantificare presuntivamente in € 417.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto, secondo quanto stabilito dai principi contabili (ALL. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

5. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013
7. di dichiarare con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Costa Daniele), su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to Dott. PAGANO SALVATORE

-----  
Il sottoscritto,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata il giorno 24 dicembre 2024 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.pozzoloformigaro.al.it](http://www.comune.pozzoloformigaro.al.it) per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, 24 dicembre 2024

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to PAGANO SALVATORE

-----  
Il sottoscritto,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- Diventerà esecutiva il giorno 03 gennaio 2024 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, 24 dicembre 2024

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to PAGANO SALVATORE

-----  
Il sottoscritto,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 24 dicembre 2024 al 08 gennaio 2025 ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, 24 dicembre 2024

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to PAGANO SALVATORE

-----  
Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì, 24 dicembre 2024

IL SEGRETARIO REGGENTE  
PAGANO SALVATORE